

ALLEGATO 1

INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI PRODOTTI FITOSANITARI

1) ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Controlli dei fitosanitari in commercio

Su tutto il territorio nazionale insistono circa 5800 rivendite e o grossisti, 50 officine, 5 impianti d'imballaggio, 2 impianti produzione e imballaggio, 215 titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari e/o titolari di permessi all'importazione parallela, 47 punti di entrata. Sono presenti inoltre, secondo il censimento agricoltura 2020, 4.200.591 aziende agricole.

Al fine di una pianificazione efficace del controllo dei fitosanitari dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- I controlli saranno effettuati presso le rivendite o depositi di fitosanitari, i grossisti e o distributori, presso i titolari di permessi all'importazione parallela, presso le officine di produzione, inoltre, saranno eseguiti i controlli dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- I controlli saranno eseguiti anche all'importazione attraverso i punti di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che avrà cura di inserire nel sistema informativo . <<Sistema centralizzato di monitoraggio di prodotti importati>> tutte le informazioni riportate nel Decreto Ministeriale (DM) sulle importazioni di prodotti fitosanitari del 30 novembre 2021 secondo le modalità concordate nella riunione con le Regioni/PP.AA. del 3 febbraio 2025 e nella riunione del Coordinamento Interregionale della Prevenzione del 24 febbraio 2025.

Il Ministero della salute, una volta ricevute le notifiche d'importazione per l'anno corrente, dopo aver valutato la documentazione pervenuta, notificherà alle Regioni/PP.AA. coinvolte, attraverso il sistema informativo sopra citato - una volta messo a regime - le importazioni ricevute in modo che siano organizzati i controlli a destino come riportato all'articolo 3 nel DM del 30 novembre 2021.

I controlli avverranno in modo coordinato ove più servizi delle Aziende Sanitarie Locali sono individuati per dette attività di controllo.

Si dovrà inoltre tenere conto dei controlli eseguiti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari e da altre Autorità.

I casi di non conformità rilevati sul territorio nazionale, che hanno impatto con prodotti presenti nel mercato europeo saranno segnalati da qualsiasi Autorità al Ministero della salute anche attivando,

ove necessario e dopo consultazione del Ministero della salute, Uffici 7 e 8 DGISA il sistema di allerta rapido nei tempi più brevi possibili.

Tutte le Autorità comunicano tra di loro i casi di non conformità.

Durante i controlli sarà inoltre necessario verificare quanto riportato nell'Allegato 2, che riporta i requisiti di verifica per i prodotti fitosanitari in commercio previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea, suddivisi per tipologia di operatore soggetto al controllo stesso mentre per i controlli a destino verrà utilizzato il sistema informativo dedicato sopra richiamato non appena messo a regime.

a) Controlli nelle rivendite, grossisti, distributori e allo stoccaggio

I requisiti da verificare presso le rivendite, i locali di stoccaggio, i grossisti e o i distributori sono riportati nella **Tabella 1** dell'allegato 2.

Il numero di ispezioni presso le rivendite e presso i locali di stoccaggio e presso i grossisti e/o distributori che, secondo i dati forniti da Codeste Regioni/PP.AA. , risultano essere in totale circa 5800, dovranno essere non inferiori al 25% in modo che tutti i locali siano verificati ogni 4 anni.

Gli operatori saranno scelti sulla base della valutazione del rischio usando le linee guida generali per la frequenza dei controlli, ove possibile, e usando la categorizzazione che terrà conto delle indicazioni riportate di seguito

Per quanto concerne le importazioni, in **Allegato 9** è riportato l'elenco di alcuni distributori, basi logistiche che hanno ricevuto la merce importata negli anni 2022-23-24 ed inizio 25. I controlli da eseguire sono riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 e rientrano nel 25% dei controlli sopra indicati.

In totale tali aziende distributrici o basi logistiche sono 13 e sono presenti nelle Regioni/PP.AA. Emilia Romagna, Lombardia, PA Trento, Puglia, Veneto.

Le Regioni assegneranno il 25 % dei controlli tenendo conto del numero di operatori, numero di abilitati alla vendita, delle non conformità dell'anno precedente e altri criteri qualora conosciuti o noti che riguarderanno le caratteristiche degli operatori e dei prodotti.

Le AASSLL, nell'attesa delle linee guida generali sui controlli ufficiali ai sensi del regolamento 625/2017, sceglieranno le rivendite preferibilmente tra quelle che vendono: prodotti per uso professionale, prodotti più pericolosi secondo la classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008, grossi volumi di fitosanitari, che sono risultate non controllate o riscontrate irregolari nell'anno precedente, che hanno più addetti alla vendita e/o che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Nel periodo transitorio saranno raccolte queste informazioni con il modello contenuto nell'allegato 8 c al quale saranno aggiunte le informazioni sopra richiamate.

L'elenco delle rivendite deve essere inoltrato a questo Ministero insieme alle attività di controllo.

I piani regionali prendono spunto dai criteri sopra riportati e li quantificano nei loro piani.

b) Controlli presso i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che sono in totale 215 dovranno essere verificati come di seguito riportato.

Il controllo potrà avvenire indirettamente presso i rivenditori, stoccati, grossisti, oppure direttamente presso le sedi amministrative o legali.

Presso i rivenditori, grossisti o stoccati dovranno essere verificate almeno 2 etichette di diverso titolare di autorizzazione, preferendo i titolari riportati in **Allegato 5**. L'elenco dei titolari di autorizzazione è stato redatto considerando più del 50 % dei titolari di autorizzazione che hanno prodotti le cui sostanze attive sono candidati alla sostituzione, secondo le definizioni del regolamento 1107/2009, e che hanno un elevato numero di prodotti autorizzati. Sono stati esclusi i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari per una sola sostanza candidata alla sostituzione, inoltre non si è tenuto conto dei titolari di autorizzazione i cui prodotti sono a base di più sostanze attive. Si riporta per completezza d'informazione l'elenco completo dei titolari di autorizzazione riportato in **Allegato 6**

Al fine di coprire più titolari di autorizzazioni il controllo riguarderà la verifica delle etichette che risultano non ancora controllate dal Servizio incaricato e comprenderà il confronto dell'etichetta con quella presente in banca dati del Ministero della salute.

Presso le sedi legali od amministrative, qualora possibile, sia per la presenza dei titolari, sia con le risorse economiche e temporali a disposizione, dovranno essere verificati i requisiti riportati nella **Tabella 2** dell'allegato 2.

c) Controlli presso gli importatori paralleli

Nell'arco dell'anno dovranno essere verificati tutti gli importatori paralleli, in totale 7 di cui 2 soli con sede legale o amministrativa in Italia, che sono riportati sia nell'open data che nella banca dati del Ministero della salute. Attualmente gli importatori paralleli risultano essere presenti nella sola nella regione Veneto

Gli importatori paralleli con sede legale o amministrativa in Italia dovranno essere verificati attraverso ispezione presso la loro sede legale o amministrativa e se titolari di deposito di prodotti fitosanitari anche attraverso il controllo della struttura e dei prodotti fitosanitari ivi stoccati.

Gli importatori paralleli che non hanno sede amministrativa o legale in Italia saranno verificati attraverso controlli documentali delle etichette presso le rivendite.

I requisiti da verificare sono riportati nella **Tabella 3** dell'allegato 2.

d) Controlli delle officine di produzione

Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del DPR 290/2001 “*la vigilanza per l'applicazione di tale decreto è esercitata dal Ministero e dagli organi sanitari individuati dalle Regioni*”.

L'autorizzazione di nuove officine di produzione e/o di confezionamento è rilasciata dal Ministero della Salute, secondo le disposizioni di cui al DPR 290/2001 e s.m.i, a seguito di ispezione congiunta che coinvolge anche la ASL.

L'elenco aggiornato delle officine di produzione è pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo web:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1111&area=fitosanitari&menu=autorizzazioni

Le ispezioni delle officine e o impianti d'imballaggio successive alla prima autorizzazione sono programmate dalle Regioni/Province Autonome ed i controlli saranno poi eseguiti dalle AASSLL.

Attualmente le Regioni/Province autonome sul cui territorio insistono le officine di produzione e o impianti d'imballaggio nel numero riportato accanto al nome di ciascuna Regione/P.A sono : Abruzzo (1) - Campania (3), Emilia Romagna (13), Friuli Venezia Giulia (1), Lazio (2), Liguria (2), Lombardia (12), Piemonte (4), Sardegna (1), Sicilia (6), Toscana (4), Trento (1), Veneto (7).

In tali Regioni/Province Autonome verrà ispezionata almeno un'officina e/o impianto di confezionamento.

Nelle Regioni/Province autonome dove insiste più di una officina si seguiranno i criteri di seguito riportati per la scelta delle officine:

- volumi di produzione, vendita e stoccaggio;
- pericolosità delle sostanze utilizzate nelle produzioni e varietà delle formulazioni;
- produzione di PF contenenti sostanze candidate alla sostituzione,
- produzione di PF per l'esportazione (europeo o paese terzo), in particolare di PF non autorizzati in Italia.
- tempo trascorso dall'ultima ispezione

I requisiti da verificare sono riportati nella **Tabella 4** dell'allegato 2:

e) Controlli prodotti fitosanitari all'utilizzazione

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sull'utilizzo avverranno presso:

- aziende agricole produttrici di alimenti e che utilizzano mezzi di difesa fitosanitaria;
- aziende agricole che utilizzano i conto terzisti che utilizzano i fitosanitari ;

- altri luoghi di applicazione dei fitosanitari e o altri operatori che usano prodotti fitosanitari (quali aree urbane, aziende florovivaistiche, aree forestali, campi da golf, ferrovie ove possibile o in modo concordato con altre autorità)

Le Regioni/PP.AA dovranno effettuare lo **0,1 %** dei controlli delle aziende agricole che insistono sul territorio e presenti secondo la rendicontazione ISTAT dell'ultimo censimento agricoltura.

Le Regioni e PP.AA di Trento e Bolzano assegneranno lo 0,1 % dei controlli tenendo conto del numero di operatori, numero abilitati all'uso e acquisto, non conformità dell'anno precedente altri criteri qualora conosciuti che riguarderanno le caratteristiche degli operatori e dei prodotti.

Le Regioni/PP:AA con le AASSLL raccoglieranno i risultati dei controlli delle Agenzie per le erogazioni in agricoltura sulle aziende agricole e relativamente all'uso dei prodotti fitosanitari e potranno includere nello 0,1 % tali controlli se eseguono follow up su queste aziende o se eseguono controlli congiunti con tali Autorità.

Le Agenzie per le erogazioni in agricoltura sulle aziende agricole sono invitate a collaborare con le AASSLL e a rendere disponibili i risultati dei controlli sui prodotti fitosanitari e potranno rendicontare le attività con i modelli contenuti nella presente nota, tenendo in considerazione che secondo le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento 625/2017:

Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro:

garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio

I criteri di priorità saranno basati sulla categorizzazione del rischio per il consumatore. I criteri per la scelta delle aziende in cui effettuare i controlli saranno:

- aziende con maggiore produzione di alimenti;
- aziende con maggior numero di dipendenti;
- aziende che utilizzano con più frequenza i prodotti fitosanitari (aziende che risultano aver acquistato grandi quantitativi di fitosanitari, aziende che hanno depositi di fitosanitari, aziende che non aderiscono ai disciplinari, aziende biologiche, altre aziende.);
- aziende non conformi nei precedenti anni;
- aziende produttrici i cui alimenti nei precedenti anni sono stati oggetto di allerte di origine italiane
- aziende che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acqueo e dell'acqua potabile.

Durante i controlli sarà necessario verificare quanto riportato nell'**Allegato 3**.

I piani regionali prendono spunto dai criteri sopra riportati e li quantificano nei loro piani.

Si fa presente che a partire dal 2026 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 che prevede che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono i registri in un formato elettronico che sia leggibile meccanicamente. I registri dovranno contenere le informazioni contenute nell'allegato I a tale regolamento.

f) Controlli presso gli operatori di cui all'articolo 6 comma 2 del D.lvo n 27/2021

Le Regioni/Province autonome si organizzano affinché vengano effettuate ispezioni degli operatori che hanno l'obbligo della notifica di cui all'articolo 6 comma 2 del D.lvo n 27/2021.

g) Controlli analitici

Il controllo analitico sarà effettuato tenendo in considerazione le indicazioni contenute nell'**Allegato 4** basate sulle disposizioni volontarie concordate in sede europea in base alle quali l'Italia deve prelevare il 10 % dei prodotti fitosanitari autorizzati. Tale percentuale discende dal livello di illecito riscontrato a livello europeo e dalla classificazione degli Stati Membri basata sul mercato dei prodotti fitosanitari.

h) Controlli delle etichette

Il controllo di due etichette avverrà presso tutti gli operatori.

Il contenuto delle etichette sarà verificato attraverso l'uso dell'Open Data della banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia del Ministero della salute, attraverso il controllo dello stato autorizzativo dei prodotti presenti presso le rivendite e attraverso il collegamento online per la consultazione delle etichette autorizzate. Sarà necessario quindi consultare un PC o tablet o smartphone con connessione ad internet in modo da verificare l'intero contenuto delle etichette.

L'oggetto del controllo, che è indicato nei modelli per la trasmissione dei controlli sarà incentrato sulla classificazione, sulle colture, sugli organismo bersaglio, sul dosaggio, sull'adeguatezza dei dispositivi di protezione adoperati, sul rispetto delle eventuali distanze di sicurezza dai corsi d'acqua indicate in etichetta, sugli intervalli tra il trattamento e la raccolta, sulle confezioni e sulle altre indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari.

i) Controlli a seguito di segnalazioni di irregolarità

Irregolarità nazionali

Le autorità regionali e provinciali anche sulla base delle segnalazioni dei servizi veterinari locali in merito alle moria di api imputabile all'utilizzo di prodotti fitosanitari, effettueranno controlli presso gli utilizzatori in prossimità delle zone in cui si manifesta il fenomeno al fine di verificarne la causa (vedere requisiti per la verifica aziende agricole di cui all'allegato 3).

Irregolarità europee

Ogni Regione/Provincia e ogni Autorità di controllo dovrà prendere in considerazione durante i controlli sul territorio le possibili vendite on line di prodotti non autorizzati. Gli esiti non conformi di tali verifiche saranno segnalate al Ministero della salute.

7

Si chiede di

- continuare l'attività di controllo sui fosfonati (allegato 7a) come per gli scorsi anni;
- verificare, qualora riscontrati durante i controlli, le etichette e se possibile effettuare campionamento ed analisi dei prodotti a base di Metazachlor il cui elenco è riportato in allegato 7 b;
- verificare, qualora riscontrati durante i controlli, le etichette e se possibile effettuare il campionamento ed analisi di prodotti a base di bentazone ricercando se possibile le impurezze di 1,2 dicloroetano o ricercare negli alimenti prodotti dalle aziende agricole che usano tali prodotti le impurezze sopra citate e il residuo di bentazone.
- verificare, qualora riscontrati durante i controlli, le etichette e se possibile effettuare il campionamento ed analisi di prodotti a base di captano ricercando se possibile le impurezze di tetrachloruro di carbonio CCl_4 o ricercare negli alimenti prodotti dalle aziende agricole che usano tali prodotti le impurezze sopra citate e il residuo di captano.
- verificare in campo presso gli utilizzatori e presso gli altri operatori citati nella presente nota se le seguenti sostanze, non autorizzate in Italia, sono utilizzate o vendute poiché dagli esiti dei controlli dei residui di pesticidi 2023 è emerso che si sono verificati riscontri non conformi di Tricycyclazole (9 riscontri), Chlorfenapyr (8 riscontri), Imidacloprid (4 riscontri) e pochi riscontri delle seguenti sostanze (1 o 2 riscontri) 2-Phenylphenol, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Clothianidin, Cyfluthrin (Cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)), Dicloran, Diphenylamine, Dimethoate, Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor), Iprodione, Linuron, Omethoate, Permethrin, Phosmet, Tetramethrin, Vinclozolin.

j) Controlli all'importazione

I controlli saranno effettuati secondo le indicazioni del decreto del Ministro della salute dall'agenzia delle dogane e a destino con l'uso dell'applicativo sistema <<Sistema centralizzato di monitoraggio di prodotti importati>> quando sarà a regime.

2) PROGRAMMAZIONE

Le Regioni/Province Autonome si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, appositi indirizzi per l'effettuazione dei controlli.

La programmazione annuale dei controlli, i laboratori e le autorità individuate dalle Regioni/Province Autonome sono comunicati al Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

3) TRASMISSIONE DATI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, devono essere trasmessi al Ministero della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione **entro il 31 marzo 2026**

Le Regioni/Province autonome e le altre Autorità coinvolte trasmettono al Ministero della Salute - Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare le informazioni sui controlli eseguiti secondo le indicazioni riportate negli allegati seguenti

allegato 8 a, relativo alle officine di produzione,

allegato 8 b , relativo ai controlli analitici

allegato 8 c, relativo ai controlli sugli operatori

allegato 8 d, modello AROC europeo

ADM riverserà nel sistema centralizzato di monitoraggio i prodotti importati e trasmetterà una relazione sintetica con gli importatori di fitosanitari totali verificati e quelli non conformi sulle principali problematiche riscontrate, sulle misure adottate(amministrative o penali) sulle azioni per il miglioramento delle attività di controllo.

I risultati di cui all'oggetto potranno eventualmente essere trasmessi con il modello AROC costituente l'allegato 8d della presente. I risultati dovranno essere trasmessi con l'aggiunta di una relazione sintetica contenente un quadro descrittivo degli operatori presenti sul territorio Regionale/Provinciale, gli esiti dei controlli , le non conformità e le principali problematiche riscontrate nonché le misure adottate e le azioni per il miglioramento delle attività di controllo.

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, previa elaborazione a livello centrale e congiuntamente a tutte le altre informazioni,

saranno trasmessi da parte del Ministero della Salute - Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare alla Commissione europea **entro il 30 giugno 2026**.

Il Ministero della Salute - Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare pubblicherà ed invierà i risultati sui controlli sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari dell'anno 2025 e ricevuti da tutti gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, dal Comando Carabinieri, dall'Ispettorato per la repressione delle frodi e la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla Agenzie delle dogane alle altre Autorità .